

LEGGE PROVINCIALE N. 2/2019

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E POTENZIAMENTO
DELLA COMPETITIVITA' IN PROVINCIA DI TRENTO

Legge provinciale 11 giugno 2019 n. 2 “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”

Entrata in vigore

La legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 dell'11 giugno 2019

Parte dell'articolato della L.P. n. 2/2019 è entrato in vigore lo scorso 12 giugno (artt. da 10 a 25 e 27) mentre un'altra parte (tra cui le norme relative agli **appalti**) **successivamente al 26 giugno 2019.**

RUOLO DELLA PROVINCIA (ART. 6 COMMA 1 DELLA L.P. N. 2/2019 – ART. 4 DELLA L.P. N. 2/2016)

La disciplina pre-vigente prevedeva che la PAT adottasse delle **Linee guida** (delibera della Giunta provinciale previo parere della competente commissione consigliare) **concordate con ANAC** sull'interpretazione/applicazione della legge provinciale.

La legge n. 2/2019 **mantiene le Linee guida** come mezzo per regolare specifici istituti previsti dalla normativa provinciale ma **non prevede più la necessità di concordarle con ANAC.**

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE (ART. 6 COMMI 4,5 E 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – ART. 21 DELLA L.P. N. 2/2016)

Si prevede l'istituzione di un **Elenco unico provinciale dei commissari** all'interno del quale il RUP sceglie i membri delle commissioni tecniche, incluso il Presidente.

Tale modifica si applicherà **a decorrere da una data che sarà individuata con delibera della Giunta**. Fino a tale data ogni amministrazione prosegue con le regole fissate dal proprio ordinamento.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI (ART. 5 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 11 DELLA L.P. N. 1/2019)

La L.P. n. 1/2019 aveva introdotto il ricorso alla **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di bando **con consultazione di almeno 3 operatori economici** in via transitoria fino al 31/12/2019 per appalti di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 Euro. Tale fascia viene ora innalzata a **200.000 Euro** e la misura diviene **stabile**.

SOGLIE PER GLI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLA NORMATIVA PROVINCIALE PER APPALTI DI LAVORI IN PROVINCIA DI TRENTO

- Da 0 a 50.000 Euro – affido diretto (art. 52 della L.P. n. 26/1993)
- Da 40.000 a 200.000 Euro – pr. negoziata con consultazione di 3 (art.11 della L.P. n. 1/2019)
- Da 50.000 a 500.000 Euro – cottimo fiduciario con invito di 12 (art. 52 della L.P. n. 26/1993 – art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
- Da 500.000 a 2.000.000 Euro – pr. negoziata con invito di 20 (art. 33 della L.P. n. 26/1993 – art. 18 della L.P. n. 9/2013 – art. 217 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
- Sopra ai 2 milioni di Euro – procedura aperta O.E.P.V.

ME-PAT (ART. 2 DELLA L.P. N. 2/2019 – INTRODUZIONE DELL'ART. 19 BIS NELLA L.P. N. 2/2016)

L'assenza dei motivi di esclusione va dichiarata dall'operatore economico in **sede di abilitazione** al sistema.

- Validità 6 mesi della dichiarazione
- Obbligo di aggiornare le informazioni entro 10 giorni in caso di **variazione delle informazioni** rese
- Controlli effettuati su un campione significativo (stabilito da Giunta provinciale) a **cadenza annuale**.

Se emerge il **mancato possesso dei requisiti**, l'operatore viene **sospeso dal ME - PAT per un periodo da tre a dodici mesi** e vengono effettuate le segnalazioni del caso alle autorità competenti.

Al momento dell'indizione delle **gare** per l'affido di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'Amministrazione terrà validi i dati inseriti dall'operatore economico al momento dell'iscrizione al sistema, limitandosi a richiedere solamente informazioni legate ad **eventuali ulteriori criteri di selezione, verificando il possesso dei requisiti unicamente per l'aggiudicatario**.

Queste novità si applicheranno a decorrere da una data che sarà individuata con delibera della Giunta

INVERSIONE APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQUISITI (ART. 4 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 22 DELLA L.P. N. 2/2019)

Le Amministrazioni **aprono le buste contenenti le offerte prima della verifica dei requisiti**. Tale verifica viene effettuata con riferimento all'impresa aggiudicataria al fine della stipula del contratto. La verifica sul possesso dei requisiti delle altre imprese **concorrenti alla gara d'appalto** viene invece effettuata su un campione individuato nella misura stabilita nei documenti di gara.

Nel caso in cui, in seguito ai controlli, emerga il **mancato possesso dei requisiti** richiesti, l'Amministrazione:

- procede al **ricalcolo della soglia di anomalia** nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale e alla **rideterminazione dei punteggi** nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
- procede alle **segnalazioni alle autorità competenti** e, se l'operatore economico è stato selezionato dall'**Elenco telematico**, ne dispone la sospensione **per un periodo da tre mesi a un anno**.

Queste nuove norme si applicano per bandi o lettere di invito con data successiva al 26 giugno 2019

INDICAZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE PAT)

Prima seduta di gara

- Forma di partecipazione
- Avvalimento
- Subappalto
- Ulteriore documentazione (diversa da motivi di esclusione, es. contributo ANAC, cauzioni se previste)

Apertura della busta tecnica (se O.E.P.V.)

Apertura della busta economica

INDICAZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE PAT)

Nella seduta di aggiudicazione si individua tramite sorteggio il campione per la verifica come individuato dal bando.

Disposta l'aggiudicazione viene verificato unicamente l'aggiudicatario + campione sorteggiato

Se il soggetto sottoposto a verifica non produce i documenti richiesti per la stipula del contratto nei termini richiesti decade dall'aggiudicazione ma ciò non comporta l'obbligo di determinare una nuova soglia di anomalia.

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 63 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012)

Se l'appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (sotto ai 2 milioni)→

- **esclusione automatica** con i “percentili” a meno che il nr delle offerte ammesse non sia inferiore a 10
- **esclusione automatica** con la “media mediata” nel caso in cui il nr delle offerte ammesse sia inferiore a 10
- **No esclusione automatica** in caso di nr. di offerte ammesse inferiore a 5

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 63 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012 – ART. 58.29 DELLA L.P. N. 26/1993)

Se l'appalto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa →

- Viene valutata, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (sopra ai 2 milioni).
- Viene valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (appalti sopra soglia comunitaria).

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 63 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012)

Se l'appalto viene aggiudicato con il c.d. “metodo Irler/MES” (art. 30 comma 5 bis della L.P. n. 26/1993):

le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29 (valutazione delle giustifiche)

PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DEL COMMA 7 BIS ALL'ART. 10 DELLA L.P. N. 26/1993)

L'affido congiunto di incarichi di progettazione e di Direzione Lavori è ammesso a condizione che i valori stimati di appalto, sommati, risultino sotto la soglia comunitaria. In tal caso l'incarico di progettazione deve riguardare il progetto da mettere a base di gara.

PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DEL COMMA 8 BIS ALL'ART. 10 DELLA L.P. N. 26/1993)

I lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto definitivo semplificato**.

L'esecuzione di questi lavori **può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo**.

PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DEL COMMA 8 BIS ALL'ART. 10 DELLA L.P. N. 26/1993)

Il progetto definitivo semplificato sarà costituito almeno da:

- Relazione generale
- E.P.U. delle lavorazioni previste
- C.M.E.
- P.S.C. con individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE (ART.7 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DELL'ART. 25 TER NELLA L.P. N. 2/2016)

Decorsi 30 giorni dall'invio delle richieste alle autorità competenti per la verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, le Amministrazioni **possono procedere alla stipula del contratto.**

Nel caso in cui venisse **successivamente accertato il mancato possesso dei requisiti**, si procederà a risolvere il contratto, pagare le prestazioni eseguite e rimborsare le spese sostenute incamerando la cauzione definitiva o richiedendo il pagamento di una penale del 10% del valore complessivo di appalto.

Si applica ad appalti il cui bando o lettera di invito abbiano data successiva al 26 giugno 2019

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE (ART.7 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DELL'ART. 25 TER NELLA L.P. N. 2/2016)

La Circolare PAT invita ad utilizzare l'istituto della stipula anticipata del contratto con prudenza e in situazioni connotate da urgenza nell'esecuzione dei lavori, soprattutto se la procedura di gara prevedeva l'esclusione automatica degli anomali.

Resta fermo il termine di *stand still* nonché l'istituto della consegna anticipata

SUBAPPALTO A IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA STESSA GARA (ART. 7 DELLA L.P. N. 2/2019 - ABROGAZIONE DELLA LETTERA E-BIS) DEL COMMA 2 DELL'ART. 26 DELLA L.P. N. 2/2016)

La lettera e-bis prevedeva il divieto di affidare lavori in subappalto a imprese che avevano partecipato alla stessa gara.

L'abolizione di tale divieto sarà operativa per bandi pubblicati e lettere di invito inviate successivamente all'entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero il 26 giugno 2019.

Viene inoltre modificato il comma 11 dell'art. 73 della L.P. n. 2/2016 stabilendo che l'abolizione di tale divieto **si applica anche ai contratti già stipulati** alla data del 26 giugno 2019

Subappalto

L'operatore economico intende subappaltare, nei limiti di legge, parte del contratto a terzi (relativo paragrafo della lettera d'invito)?

No

Sì

Se affermativo, elencare le categorie di lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) corrispondente importo offerto:

Se nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere entata da parte di ciascuna impresa raggruppata, secondo il presente modello **con identico contenuto**.

Categoria prevalente quota % del: sul relativo importo offerto.

Categoria scorporabile SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il limite del 30%

(obbligo di subappalto dei requisiti non posseduti - massimo 30% - qualora il concorrente non sia qualificato per l'intero importo, a pena d'esclusione) per la seguente quota % del: sul relativo importo offerto.

Categoria scorporabile SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il limite del 30%

(obbligo di subappalto dei requisiti non posseduti - massimo 30% - qualora il concorrente non sia qualificato per l'intero importo, a pena d'esclusione) per la seguente quota % del: sul relativo importo offerto.

Categoria scorporabile interamente subappaltabile non a qualificazione obbligatoria

(eseguibile direttamente anche qualora il concorrente sia privo di adeguata qualificazione) per la seguente quota percentuale (%): sul relativo importo offerto.

DEROGA ALLA GARANZIA DEFINITIVA (ART. 7 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 31 DELLA L.P. N. 2/2016)

Non è richiesta la cauzione definitiva nel caso di appalti sotto soglia comunitaria nel caso in cui sia previsto il pagamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione finale.

Circolare PAT → se la gara è divisa in lotti il cui importo complessivo supera la soglia europea, si applica purché l'importo del lotto in considerazione sia inferiore alla soglia europea.

Queste modifiche normative entrano in vigore per bandi o lettere di invito con data successiva al 26 giugno 2019

ELENCO PREZZI PAT (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DEL COMMA 4 DELL'ART. 13 DELLA L.P. N. 26/1993)

Il regolamento attuativo definisce le **modalità e i limiti** per l'adozione da parte del progettista di **voci non previste** o di **prezzi diversi** da quelli indicati nell'Elenco prezzi.

Circolare PAT: “E’ infatti un obbligo per le Amministrazioni mettere in gara progetti con prezzi congrui e atualizzati rispetto al settore delle opere pubbliche ed al mercato di riferimento, in applicazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, al fine di ottenere offerte effettivamente sostenibili”.

CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.P. N. 26/1993)

comma 5 → prevedeva che, al termine di ogni subappalto ed in occasione di ogni SAL, nonché per il pagamento del saldo finale, l'Amministrazione verificasse la **regolarità delle imprese** tramite la richiesta del DURC e del “nulla osta” del Servizio Lavoro che doveva dare riscontro alla stazione appaltante entro trenta giorni, decorsi i quali la liberatoria si riteneva concessa.

Ora, invece, si prevede che i **pagamenti** in favore delle imprese siano **disposti previa verifica** da parte dell'Amministrazione del **DURC e della correttezza retributiva**, come prevista dall'art. 33 della L.P. n. 2/2016, una norma che, a sua volta, rinvia a disposizioni regolamentari ancora non esistenti.

Il controllo da parte del Servizio Lavoro avviene solamente a livello di visite ispettive o se richiesto dall'Amministrazione nel caso in cui questa rilevi degli inadempimenti.

CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.P. N. 26/1993)

comma 6 → in caso di irregolarità non quantificabili, venga effettuata una trattenuta del 20% del certificato di pagamento, senza più differenziare tra irregolarità dell'appaltatore principale e del subappaltatore (nella versione precedente del comma si prevedeva la trattenuta del 20% dell'importo autorizzato di subappalto).

Tali ultime modifiche normative (commi 5, 5 bis e 6 dell'art. 43) **si applicheranno con l'entrata in vigore del regolamento attuativo in materia di correttezza delle retribuzioni** previsto dall'art. 33 della L.P. n. 26/1993.